

### RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 29 settembre al 5 ottobre 1982)

#### INDICE

- BUSSETI:** Per il riconoscimento, ai docenti « addetti alla vigilanza delle sezioni staccate », del diritto di partecipare ai concorsi riservati a preside (3079) (risp. **BODRATO, ministro della pubblica istruzione**) . . . Pag. 1903
- CALARCO:** Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'articolo 63 della legge n. 312 del 1980 anche a coloro che il 13 luglio 1980, data di entrata in vigore della legge, si trovavano già in pensione (2942) (risp. **BODRATO, ministro della pubblica istruzione**) 1904
- SAPORITO:** Sui provvedimenti da adottare ai fini dell'adeguamento della scuola elementare di via Agatarco di Casalpalocco (Roma) alle reali esigenze degli alunni (2966) (risp. **BODRATO, ministro della pubblica istruzione**) . . . . . 1906

**BUSSETI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali concrete iniziative ritenga di dover assumere, occorrendo anche in sede legislativa, al fine di rendere giustizia ai docenti « addetti alla vigilanza delle sezioni staccate » di cui al quinto comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974, riconoscendo loro il diritto di partecipare ai concorsi riservati a preside.

Sta di fatto che già la legge n. 463 del 9 agosto 1978 (articolo 23), con la previsione di esonero o semiesonero degli « addetti » dalle lezioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 14 settembre 1978 (articolo 5), con il riconoscimento agli

« addetti » di percepire corrispettivi adeguati per lavoro straordinario, hanno sufficientemente delineato l'importanza e l'imponenza di tale particolare figura di docente-dirigente, il quale svolge attività in effetti di vero e proprio coordinamento nelle sezioni scolastiche a lui affidate e che deve, proprio per questo, conoscere necessariamente ed interpretare tutta la legislazione scolastica e le disposizioni amministrative.

(4 - 03079)

(20 gennaio 1982)

**RISPOSTA.** — Si desidera anzitutto assicurare che questo Ministero ritiene comprensibili e degne di considerazione le aspirazioni dei docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate, o alla direzione delle scuole coordinate degli istituti professionali.

Si deve, tuttavia, far presente che nessuna iniziativa si è resa possibile, in via amministrativa, per consentire anche ai predetti docenti la partecipazione ai concorsi riservati a posti di preside nelle scuole ed istituti d'istruzione secondaria ed artistica, eccezionalmente previsti dalla legge 22 dicembre 1980, n. 928.

È noto, infatti, che, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 2 dell'anzidetta legge, l'ammissione ai concorsi in questione è stata espressamente limitata al solo personale insegnante di ruolo negli istituti e scuole d'istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte « che sia stato incarico

cato della presidenza per almeno due anni nel periodo dall'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso ».

E, altresì, noto che, in presenza della vigente normativa, il personale interessato — la cui posizione non si discosta sostanzialmente da quella dei docenti vicari eletti ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 416 — ove in possesso dei prescritti requisiti, potrà far valere l'esperienza acquisita nello specifico settore attraverso la partecipazione ai normali concorsi per titoli ed esami, previsti per l'accesso a posti di preside dagli articoli 24 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Il Ministero non mancherà, comunque, di porre allo studio le opportune iniziative — da promuovere eventualmente anche nella competente sede legislativa — per assicurare ai docenti di cui trattasi diverse e più soddisfacenti condizioni di lavoro.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
BODRATO

24 settembre 1982

CALARCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che la legge 11 luglio 1980, n. 312 (« Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato » — Titolo II, personale della scuola), nei seguenti articoli detta:

Articolo 46 - Il personale in servizio alla data del 1° giugno 1977 è inquadrato nelle qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° aprile 1979, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° giugno 1977 e secondo le seguenti corrispondenze: (*omissis*);

Articolo 63 - Al personale direttivo, docente ed assistente educatore delle scuole ed istituzioni statali aventi particolari finalità e delle sezioni e classi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, è riconosciuta, ai fini del trattamento di quiescenza, una maggiora-

zione di anzianità pari ad un terzo del periodo di servizio effettivamente prestato nelle medesime scuole ed istituzioni o sezioni e classi, sino alla entrata in vigore della presente legge. Il predetto beneficio è riconosciuto agli stessi fini al personale docente delle scuole carcerarie. (*omissis*);

Articolo 160 - Nei confronti del personale in servizio alle date di decorrenza giuridica stabilite per le rispettive categorie di appartenenza, cessato dal servizio successivamente alle date stesse fino a quelle di decorrenza economica, l'inquadramento viene effettuato ai soli fini del trattamento di quiescenza, sulla base del trattamento economico considerato ai fini dell'inquadramento stesso, spettante alla data della cessazione dal servizio, comprensivo, se dovuta, della valutazione convenzionale ai fini economici dell'anzianità di servizio. La rideterminazione delle pensioni ai sensi del presente comma ha effetto dalle date di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei livelli retributivi. (*omissis*);

che, in ottemperanza a ciò, si è proceduto a riliquidare le pensioni al personale cessato dal servizio successivamente alla data del 1° giugno 1977 e sino al 1° aprile 1979, negando, però, il godimento dei benefici previsti dall'articolo 63 (maggiorazione di anzianità ai fini del trattamento di quiescenza per il personale ed istituzioni statali aventi particolari finalità),

l'interrogante chiede al Ministro della pubblica istruzione di sapere i motivi per i quali ha ritenuto di assumere nella circolare ministeriale - Gabinetto - n. 49, prot. 6003/147 del 12 febbraio 1981, emanata per l'interpretazione della legge *de quo*, che i benefici previsti dall'articolo 63 vanno riconosciuti solo al personale in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge n. 312 (13 luglio 1980).

È da rilevare che il più volte richiamato articolo 63 non vincola il godimento dei benefici sancitivi solo al personale in servizio alla data del 13 luglio 1980 (entrata in vigore della legge), bensì pone un limite (*fine*) al detto godimento « sino » all'entrata in vigore della legge (13 luglio 1980).

È, ovvio, pertanto, che se il legislatore avesse voluto limitare il godimento dei benefici al personale in servizio, come pretende la circolare ministeriale, avrebbe usato l'esatta dizione «... al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge...». È, peraltro, ovvio che un «sino» (fine) presuppone un «inizio» che non può essere il 1° giugno 1977, decorrenza giuridica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali.

Quindi, alla luce di quanto esposto ed in obbedienza a quanto disposto dai sopra riportati articoli 46, 63 e 160, sarebbe opportuno impartire con assoluta urgenza disposizioni riparatrici nei confronti di detto personale pensionato, che ancora in atto subisce notevoli danni economici.

L'urgenza invocata è dettata anche dal fine di evitare pesanti oneri finanziari per il bilancio dello Stato a seguito dell'instaurazione di prevedibili ed innumerevoli vertenze amministrative-giudiziarie.

L'interrogante chiede pertanto al Presidente del Consiglio dei ministri di sapere:

se la predetta circolare ministeriale, emanata per interpretare una legge dello Stato, possa negare la volontà del legislatore e se l'autorità ministeriale (politica e burocratica), che emana tale circolare ed a cui viene denunciato il macroscopico contrasto tra la stessa e la legge, abbia l'obbligo ed il dovere costituzionale di rettificare subito l'errore della presunta interpretazione;

se non ritenga assurdo e dannoso sostenere che la circolare ministeriale, definita atto amministrativo definitivo, non possa essere censurata e, quindi, modificata, nemmeno nella parte in cui stravolge e modifica un preciso dettato del potere legislativo, da un ricorso gerarchico dichiarato inammissibile nella procedura;

se non ritenga che, mantenendo in vita un riconosciuto errore di interpretazione, si rischi di dar corso ad una palese violazione dei dettati costituzionali da parte di chi ha l'obbligo di osservare e fare osservare le leggi dello Stato;

se non ritenga, alla luce di quanto esposto, di impartire le opportune e necessarie direttive tendenti ad evitare che il cittadino,

al fine di ottenere il rispetto di un preciso dettato legislativo, debba, assurdamente, ricorrere ad una costosa procedura amministrativa (TAR, Consiglio di giustizia amministrativa, Consiglio di Stato, eccetera), con indubbi riflessi negativi per il prestigio della istituzioni.

(4 - 02942)

(27 maggio 1982)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In merito all'applicabilità dell'articolo 63 della legge 11 luglio 1980, n. 312, non si possono che confermare le istruzioni a suo tempo impartite con la circolare ministeriale n. 49 del 12 febbraio 1981, nel senso che il beneficio della maggiorazione della anzianità — da tale articolo previsto ai fini del trattamento di quiescenza — può essere attribuito soltanto al personale in possesso dei requisiti richiesti ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima (13-7-1980).

Infatti, in mancanza di un'esplicita previsione di retroattività circa il beneficio in questione, non si ritiene di poter prescindere dal noto principio generale, secondo cui la legge dispone, di norma, solo in ordine alla fattispecie esistente alla data della sua entrata in vigore.

D'altra parte, l'articolo 42 della stessa legge n. 312 limita espressamente l'applicabilità delle disposizioni contenute nel Titolo II (in cui è compreso il menzionato art. 63) al solo dipendente scolastico «che svolge le funzioni proprie dell'attuale personale» ivi elencato, e non anche a coloro che tali funzioni abbiano svolto in precedenza.

In relazione a quanto sopra, ulteriori e specifiche istruzioni sono state ultimamente emanate con la circolare di questo Ministero n. 1992 dell'8 luglio 1982, con la quale viene, tra l'altro, precisato che il beneficio di cui trattasi compete al personale direttivo, docente ed assistente in servizio alla data del 13 luglio 1980.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
BODRATO

24 settembre 1982

SAPORITO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — In relazione alla protesta in corso da parte dei genitori degli alunni della scuola elementare di via Agatarco di Casalpalocco (Roma), i quali lamentano il mancato adeguamento delle strutture scolastiche alle reali esigenze della zona e denunciano l'attuale situazione dell'edificio, carente di riscaldamento e di idonei servizi igienico-sanitari e soggetto ad infiltrazioni di acqua nelle aule, l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti intende adottare per porre fine a questa insostenibile situazione che, oltre a pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività didattica, mette continuamente in pericolo la salute stessa dei bambini.

(4 - 02966)

(1 giugno 1982)

RISPOSTA. — Si fa presente che le autorità scolastiche locali sono più volte intervenute presso la competente amministrazione co-

munale di Roma per sollecitare l'adozione di adeguati provvedimenti atti a risolvere i problemi di sede della scuola elementare di via Agatarco - Casalpalocco.

L'amministrazione comunale interessata ha giustificato il suo mancato intervento precisando che, considerata l'esperienza negativa acquisita nel settore degli edifici prefabbricati, nonchè l'impossibilità di acquisire nella zona uno stabile per uso scolastico, non si rende possibile una risoluzione in tempi brevi del problema di cui trattasi.

L'ufficio scolastico provinciale di Roma ha in ogni modo fatto presente che il comune di Roma ha già avviato i lavori di ristrutturazione dell'edificio, attuale sede della scuola in questione, al fine di eliminare quegli inconvenienti che hanno provocato, lo scorso anno scolastico, numerose proteste.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
BODRATO

24 settembre 1982